

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI

BREMBATE DI SOPRA



CALUSCO D'ADDA



PRESEZZO



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

(Provincia di Bergamo)

Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 - 24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
CONCESSIONE DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT E DELL’OASI SPORTIVA DI VIA CAVALIERI DI
VITTORIO VENETO DI CALUSCO D’ADDA**

Codice CIG: 75575428F2

Sommario

Art. 1. Ente concedente	4
Art. 2. Oggetto della concessione	4
Art. 3. Durata della concessione	4
Art. 4. Importo della concessione.....	4
Art. 5. Finalità del Centro sportivo	4
Art. 6. Utenti fruitori del Centro sportivo.....	4
Art. 7. Attività sportiva, ludico/ricreativa.....	5
Art. 8. Programmazione e verifica del servizio	5
Art. 9. Modalità di utilizzo dell’impianto	6
Art. 10. Fruizione libera dell’impianto	6
Art. 11. Orari degli impianti.....	6
Art. 12. Tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi	6
Art. 13. Gratuità utilizzo dell’impianto da parte del Comune	7
Art. 14. Obblighi generali di gestione del Concessionario	7
Art. 15. Gestione Bar	8
Art. 16. Sponsorizzazioni e pubblicità	8
Art. 17. Personale impiegato – clausola sociale.....	9
Art. 18. Salute e sicurezza sul lavoro	9
Art. 19. Trattamento dei lavoratori.....	9
Art. 20. Arredo e attrezzature sportive.....	10
Art. 21. Manutenzione ordinaria del Centro sportivo	10
Art. 22. Manutenzione straordinaria.....	11
Art. 23. Manutenzione e implementazione attrezzature arredi e suppellettili.....	11
Art. 24. Migliorie, adeguamenti e ulteriori manutenzioni	11
Art. 25. Verbale di consegna e restituzione	12
Art. 26. Inagibilità dell’impianto conseguente a lavori	12
Art. 27. Modifiche del contratto	12
Art. 28. Subappalto	12
Art. 29. Custodia e vigilanza.....	12
Art. 30. Pulizia.....	13
Art. 31. Principio di trasparenza - carta dei servizi per gli utenti.....	13
Art. 32. Controlli e verifiche	13
Art. 33. Obblighi assicurativi	14
Art. 34. Cauzione e/o fideiussione definitiva.....	15
Art. 35. Riequilibrio economico e finanziario	15
Art. 36. Regime delle inadempienze e penalità.....	16
Art. 37. Risoluzione per inadempimento, revoca, cessazione	17

Art. 38. Responsabile dell'esecuzione	17
Art. 39. Trattamento dei dati (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)	17
Art. 40. Controversie	18
Art. 41. Spese contrattuali	18
Art. 42. Disposizioni finali	18

Art. 1. Ente concedente

1) Comune di Calusco d'Adda (di seguito denominato Comune) con sede in Piazza San Fedele n. 1 – 24033 Calusco d'Adda (BG) – tel. 035 4389043 fax 035 4389076 – protocollo@comune.caluscodadda.bg.it – www.comune.caluscodadda.bg.it – P.IVA 00384000162.

Art. 2. Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del “Centro sportivo” costituito dal Palazzetto dello sport e dall'oasi sportiva di Via Cavalieri di Vittorio Veneto in Calusco d'Adda (Bg), comprese tutte le infrastrutture in essi contenute;

La gestione deve salvaguardare il Palazzetto dello sport e dell'oasi sportiva sia tramite manutenzioni, adattamenti, riconversioni o sostituzioni, sia tramite una conduzione economica dell'impianto stesso secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia, sicurezza, funzionalità, risparmio energetico.

Art. 3. Durata della concessione

La concessione di gestione del Palazzetto dello sport e dell'oasi sportiva ha la durata di anni 5 a decorrere dal giorno 01.09.2018

Entrambe le strutture dovranno sin dal 01.09.2018 essere aperte anche in pendenza di stipula del contratto.

Il Comune si riserva la possibilità di ricorrere, alla scadenza della concessione, alla proroga tecnica del contratto in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, secondo la normativa vigente.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali. Il concessionario è tenuto ad accettare la proroga tecnica.

Art. 4. Importo della concessione

L'importo base complessivo della concessione è pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00)

L'importo base complessivo è calcolato sulla base dei ricavi previsti nei 5 anni di gestione, così come presunti nell'allegato 3 “Prospetto Economico Finanziario”. Il Prospetto Economico Finanziario è allegato anche per fornire uno strumento di base per l'offerta tecnico-economica del concessionario.

Art. 5. Finalità del centro sportivo

La gestione del Palazzetto dello sport e dell'oasi sportiva dovrà perseguire le seguenti finalità:

- concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio di Calusco d'Adda che opera nel settore sportivo senza finalità di lucro;
- promuovere e/o favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di promozione, riconoscendo gli aspetti formativi che si possono ricavare dall'attività agonistica, anche in relazione al valore sportivo dell'educazione al sacrificio e alla disciplina dell'allenamento;
- promuovere e/o favorire le attività amatoriali organizzate da associazioni sportive riconosciute, in particolare quelle locali;
- promuovere e/o favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza e le famiglie;
- favorire le attività sportive per le scuole;
- favorire le attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dal Comune.

Art. 6. Utenti fruitori del Centro sportivo

I destinatari del Centro sportivo sono:

- le società e le associazioni sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di promozione;

- le società e le associazioni sportive amatoriali;
- le associazioni e i gruppi ricreativi e sociali;
- le scuole;
- i cittadini e le loro famiglie.

Rispetto ai destinatari elencati al punto precedente particolare attenzione dovrà essere posta dal Concessionario alle attività:

- promosse/organizzate/gestite da associazioni sportive con sede a Calusco d'Adda con particolare riferimento alla Polisportiva Caluschese e/o patrocinate dal Comune di Calusco d'Adda;
- realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio di Calusco d'Adda.

Art. 7. Attività sportiva, ludico/ricreativa

Il Concessionario è tenuto a promuovere lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva in Calusco d'Adda, sia organizzando direttamente corsi/iniziativa/tornei sportivi sia affittando gli spazi del Centro sportivo a società/associazioni/gruppi sportivi;

Nella gestione dell'attività il Concessionario dovrà favorire la pratica e la diffusione di una molteplicità di sport e di attività;

Il Concessionario è inoltre tenuto a:

- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che l'ufficio tecnico proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Calusco d'Adda.

Oltre all'attività sportiva il concessionario può organizzare attività ludico/ricreative/aggregative, anche a carattere continuativo (es. i Centri Ricreativi Estivi), per valorizzare il Centro sportivo come luogo di socializzazione di minori e famiglie.

Al fine di consentire l'ottimizzazione e l'incremento dell'offerta sportiva, ludico/ricreativa sul territorio, al Concessionario è inoltre consentito attivare iniziative riconducibili a spettacoli, manifestazioni e iniziative similari (ad esclusione delle manifestazioni politiche).

Per il 1° anno di attività tutti gli sport e le attività/discipline sportive effettuate da associazioni e società in accordo con il precedente gestore dovranno essere confermate obbligatoriamente, **come da allegato 1 "piano di utilizzo"** ed in base alle tariffe in essere, fermo restando che per gli anni successivi di gestione, per comprovati motivi di particolare diseconomicità che alterino l'equilibrio economico-finanziario della gestione, il Concessionario potrà non concedere lo spazio sportivo.

Resta comunque inteso che il Comune di Calusco d'Adda può prevedere, fermo restando la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario, l'attivazione di quanto previsto all'art. 165, commi 2 e 6 del d.lgs. 50/2016 per consentire lo svolgimento di attività sportive meritevoli di tutela, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 35.

Art. 8. Programmazione e verifica del servizio

Per portare a conoscenza il Comune di Calusco d'Adda delle attività programmate nel nuovo anno sportivo (settembre-agosto) il Concessionario deve annualmente entro il 30 settembre inviare all'ufficio tecnico del Comune di Calusco d'Adda:

- il calendario delle attività dell'anno sportivo, in cui dovrà essere tenuto conto anche delle attività che il Comune intende organizzare e che saranno comunicate secondo le modalità che verranno definite dall'ufficio tecnico del Comune;
- l'elenco delle tariffe applicate. attività e manifestazioni svolte;
- dipendenti, incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- manutenzioni effettuate;
- indagini rilevazione qualità svolte.

Art. 9. Modalità di utilizzo dell'impianto

- a) Il Concessionario è tenuto a utilizzare il Centro sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nel presente capitolato, garantendo il funzionamento dell'impianto per l'intero anno solare. Utilizzi dell'impianto diversi da quelli previsti nel capitolato devono essere espressamente autorizzati da parte del Comune.
- b) Oltre al Comune, il Concessionario è l'unico soggetto in forza del presente capitolato autorizzato a disporre del Centro sportivo e a concederne l'uso a terzi.
- c) Il Concessionario consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta applicando le tariffe previste.
- d) Alle associazioni e società sportive con sede sul territorio di Calusco d'Adda deve essere data dal Concessionario priorità di accesso e prenotazione rispetto ad altri soggetti. I meccanismi per riconoscere la priorità alle associazioni/società seriatesi devono essere concordate con l'ufficio tecnico del Comune.

Art. 10. Fruizione libera dell'impianto

Il Concessionario deve consentire l'uso quotidiano e gratuito ai cittadini delle aree esterne dell'oasi sportiva per l'uso della bicicletta e per attività all'aperto (jogging, corsa, passeggiate) secondo gli orari da individuarsi in accordo con il Comune.

Art. 11. Orari degli impianti

L'impianto, con funzionamento a regime, dovrà essere aperto al pubblico per un minimo di 12 ore giornaliere, per almeno 340 giorni all'anno.

Gli orari di utilizzo dell'impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività durante la giornata; E' compito del Concessionario combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.

Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari di apertura.

Gli orari devono essere esposti al pubblico.

In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Concessionario regolare gli orari di accesso del pubblico.

Art. 12. Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi

Le tariffe per la fruizione dei servizi sportivi sono stabilite dal Concessionario previo autorizzazione da parte del Comune.

Il Concessionario deve praticare una quota agevolata ai residenti a Calusco d'Adda e alle associazioni con sede a Calusco d'Adda per:

- a) la fruizione delle aree sportive (es. campi calcio sintetici a 5, campi da tennis coperti, palazzetto dello sport);
- b) la frequenza di corsi/attività sportive/ludico ricreative organizzati direttamente (es. corsi danza, fitness, centri ricreativi estivi, etc.);

Le tariffe devono essere esposte al pubblico in maniera chiara e visibile;

Gli introiti delle tariffe saranno direttamente riscossi dal Concessionario, così come tutte le altre entrate legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati all'interno del Centro sportivo, nel rispetto di tutte le normative in materia di autorizzazioni, imposte e altri oneri derivanti dalle attività;

Per il primo anno di gestione le tariffe da applicare devono essere obbligatoriamente conformi a quelle praticate dalla gestione uscente, indicate nell'allegato 2 "Piano tariffario" con esclusione di quelle relative alla sala fitness e corsi.

Per gli anni successivi potrà essere applicata una maggiorazione, anche diversificata per attività e disciplina sportiva, ma sempre in accordo con l'Amministrazione comunale e nell'intento di perseguire il riequilibrio economico di cui al successivo art. 35.

Dovranno comunque essere praticate tariffe calmierate per le sezioni affiliate alla Polisportiva Caluschese che presentino richiesta di patrocinio al Comune di Calusco d'Adda, che, attraverso apposita delibera di Giunta comunale, potrà concedere particolari agevolazioni dopo la verifica dei bilanci trasmessi annualmente all'Amministrazione comunale.

Tali agevolazioni, fermo restando la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario, potranno prevedere l'attivazione di quanto previsto all'art. 165, commi 2 e 6 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 35.

Per quanto riguarda gli abbonamenti già sottoscritti dall'utenza con il gestore uscente e con scadenza successiva al 01/09/2018 il nuovo concessionario dovrà garantire l'accesso al sottoscrittore dell'abbonamento e trovare un eventuale accordo economico con il gestore uscente.

Art. 13. Gratuità utilizzo dell'impianto da parte del Comune

Il Concessionario deve garantire al Comune un monte ore annuo gratuito di utilizzo delle strutture sportive di cui al palazzetto dello sport e all'oasi sportiva pari almeno a 60 ore per fini legati alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, attività organizzate direttamente o in collaborazione con altri soggetti. Per la fruizione degli spazi gratuiti il Comune dovrà accordarsi con il Concessionario stesso relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 14. Obblighi generali di gestione del Concessionario

Il Concessionario è tenuto a:

- a) attuare la promozione dell'attività sportiva;
- b) garantire l'espletamento di tutti i servizi e attività offerti nel progetto gestionale per l'intera durata contrattuale;
- c) assumere la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili ed immobili;
- d) garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- e) nominare la figura di "Responsabile del Centro sportivo" anche con compiti di raccordo operativo con l'ufficio tecnico del Comune;
- f) assumere il rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
- g) limitare l'accesso agli impianti a un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- h) segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- i) non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
- j) garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;
- k) garantire una attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- l) stipulare e intestare i contratti di tutte le utenze di cui necessitano gli impianti;
- m) garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua in tutti gli ambienti del centro;
- n) garantire adeguata pulizia di tutti gli ambienti interni ed esterni;
- o) sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzo degli stessi, se non espressamente autorizzati dal concessionario;
- p) effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate e comunque eseguire le

manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;

q) pagare imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'impianto e le attività in concessione;

r) garantire le utenze di luce, acqua e gas nei locali, utilizzati da soggetti terzi, i cui contatori sono collegati agli impianti generali del centro; i soggetti terzi sono tenuti al rimborso delle spese relative a tali utenze entro 15 giorni dalla richiesta;

s) corrispondere all'Amministrazione un canone di concessione offerto in sede di gara e da adeguare ogni anno in base all'incremento Istat.

Art. 15. Gestione Bar

Il Concessionario è tenuto a garantire l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Il servizio bar potrà essere gestito totalmente e/o parzialmente attraverso l'installazione distributori automatici, anche da soggetti in affitto;

Il servizio bar dovrà osservare un orario di apertura di almeno 10 ore al giorno, fatte salve restrizioni previste dalla legge;

Il Concessionario è considerato unico soggetto responsabile della gestione del servizio bar, del rispetto delle norme relative all'esercizio dell'attività di bar e dell'osservanza degli obblighi in materia igienico sanitaria;

Il Concessionario dovrà garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di bar sia nei locali adibiti a bar che nei locali di servizio.

L'utilizzo dei locali destinati a bar è subordinato alle seguenti condizioni:

- il Concessionario ai fini dell'esercizio dell'attività di bar è tenuto ad acquisire le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente;
- il Concessionario ha l'esclusiva, salvo diversi accordi con il Comune, per l'allestimento in tutta l'area di pertinenza degli impianti, di idonei punti di ristoro temporaneo;
- il Concessionario, senza l'autorizzazione del Comune, non potrà cedere o subconcedere in tutto o in parte l'esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;
- la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge;
- gli orari del bar dovranno essere in linea con le disposizioni normative previste per la categoria. Sarà consentita la chiusura del bar solo nei periodi di sospensione delle attività presso il Centro sportivo comunale in modo tale da non pregiudicare la fruibilità da parte degli avventori quando il centro è aperto.

E' vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*". In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

Art. 16. Sponsorizzazioni e pubblicità

Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto, purché in regola con gli adempimenti di pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto.

Al Comune dovranno essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare le proprie manifestazioni.

Art. 17. Personale impiegato – clausola sociale

Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente capitolato mediante idonea organizzazione aziendale con un numero di operatori adeguato alle esigenze dei servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge rispetto alle mansioni in cui è impiegato. Il concessionario si impegna altresì a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. Il Comune si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.

Il Concessionario dovrà garantire continuità nel servizio. In ogni caso dovrà garantire la copertura di eventuali temporanee assenze degli operatori.

Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall'articolo 50 del codice, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015.

Nelle proprie attività di gestione il concessionario si obbliga a valutare la possibilità di utilizzare gli istruttori che già hanno operato all'interno del centro sportivo con il concessionario uscente.

Art. 18. Salute e sicurezza sul lavoro

Il Concessionario aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 19. Trattamento dei lavoratori

Il Concessionario aggiudicatario ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

In particolare il Concessionario aggiudicatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente ai dipendenti ed ai soci lavoratori, se trattasi di cooperativa in quanto applicabili, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi decentrati in essere nel territorio della provincia di Bergamo; si impegna altresì al mantenimento dei diritti maturati dal personale in servizio, con particolare riguardo all'anzianità ed all'inquadramento.

Il Concessionario aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Qualora il Concessionario aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio al Concessionario che segue immediatamente in graduatoria.

Art. 20. Arredo e attrezzature sportive

All'atto della consegna dell'impianto il Concessionario prende in carico tutte le dotazioni presenti nello stesso. Nell'allegato 4 "Inventario attrezzature" sono riportati gli arredi e le attrezzature sportive a disposizione del Centro sportivo.

Tutti i locali devono essere arredati ed attrezzati in modo idoneo e confacente ad un ottimale utilizzo dell'intera struttura, sia per quanto riguarda la fruibilità degli spazi sportivi che per l'area bar. La struttura deve inoltre essere dotata di tutte le attrezzature necessarie per la pulizia e la manutenzione del Centro sportivo.

Il Concessionario può dotarsi di ulteriori attrezzature/arredi, oltre a quelle già presenti, per il corretto e regolare svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. Annualmente, in sede di rendicontazione, devono essere comunicate all'Amministrazione le nuove dotazioni.

L'ufficio tecnico verificherà una volta all'anno, alla presenza di un incaricato del concessionario, la corrispondenza fra il contenuto della documentazione ricevuta e gli arredi effettivamente presenti presso il Centro sportivo. Sulla base di detta verifica sarà predisposto dallo stesso ufficio del Comune apposito verbale che verrà sottoscritto per accettazione dal Concessionario.

Nel corso del contratto è onere a carico del Concessionario provvedere al reintegro delle attrezzature e degli arredi in modo da mantenere inalterata la dotazione prevista nel progetto di arredo presentato in sede di gara.

Tutte le attrezzature sportive dovranno essere oggetto di una revisione e di controlli periodici, come previsto dalla normativa vigente. La documentazione attestante le verifiche dovrà essere trasmessa all'ufficio sport del Comune.

Il Concessionario ha l'obbligo di dare al Comune comunicazione preventiva in caso di dismissione dei beni in dotazione per smaltimento a causa del deperimento. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere operato in conformità con le norme vigenti, e gli oneri relativi, sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario ha l'obbligo di restituire i beni assegnati, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità secondo la normativa vigente all'atto della riconsegna (fatto salvo il normale deperimento d'uso), unitamente alle documentazioni di legge, con espressa esclusione di qualsiasi forma di indennizzo, rimborso o corrispettivo a carico del Comune.

Art. 21. Manutenzione ordinaria del Centro sportivo

Il Concessionario deve assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari immobili, impianti, attrezzature e servizi e mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente concessione garantendone la sicurezza.

Il Concessionario deve effettuare tutti gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria e indispensabili per il buon funzionamento del Centro sportivo oggetto del presente capitolato.

E' obbligo del Concessionario mantenere le condizioni di agibilità del Centro sportivo e provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte del Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario deve segnalare al Comune le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti e ai terreni di gioco.

Art. 22. Manutenzione straordinaria

Il Comune è tenuto alla manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti. Il Concessionario concorre alle spese di manutenzione straordinaria sostenute dal Comune con una percentuale del 10% dell'importo delle stesse.

Il Concessionario è tenuto a rimborsare la quota di compartecipazione entro 60 giorni dalla richiesta.

Il Comune si riserva di stabilirne tempi e modi per la realizzazione degli interventi e nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori.

Qualsiasi necessità di intervento dovrà essere preventivamente segnalata dal Concessionario al Comune e viceversa.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di comprovata necessità ed urgenza, qualora il Comune non sia in grado di provvedervi, il Concessionario è autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto, con le procedure previste dal codice dei contratti, con le seguenti modalità:

- il Concessionario presenterà all'ufficio tecnico comunale una relazione dettagliata dei lavori da eseguire, corredata da preventivi di ditte di comprovata esperienza e specializzazione nel settore di intervento;
- l'ufficio tecnico vaglierà le relazioni ed i preventivi sia sotto il profilo tecnico che sulla congruità della spesa, potrà indicare altre ditte selezionate dal Comune purché specializzate nel settore ed economicamente più vantaggiose a parità di servizi e tecnologie offerte;
- il Comune provvederà ad autorizzare l'effettuazione dei lavori fissando i limiti di spesa da rimborsare. Solo dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori a cura dell'ufficio tecnico, il Comune provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario sulla base dei giustificativi e nei limiti della spesa autorizzata.

Le opere e gli interventi, una volta positivamente collaudati, faranno parte del patrimonio del Comune ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.

Art. 23. Manutenzione e implementazione attrezzature arredi e suppellettili

Per le attrezzature, gli arredi e i suppellettili presenti al Centro sportivo il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla sostituzione di quelle non più riparabili e/o funzionali all'utilizzo.

Art. 24. Migliorie, adeguamenti e ulteriori manutenzioni

Lavori che prevedano innovazioni, modifiche, migliorie o manutenzioni che il Concessionario volesse apportare all'impianto, nel corso della durata della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere preventivamente autorizzate dall'ufficio tecnico del Comune, con spese a carico esclusivamente del Concessionario.

Anche il Comune potrà apportare, in accordo con il concessionario, innovazioni, modifiche, migliorie.

L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere autorizzata dal Comune. Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.

Art. 25. Verbale di consegna e restituzione

All'aggiudicazione della gara ed in pendenza di stipula di contratto il concessionario avrà la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo solo per le attività di promozione e sportive da organizzarsi nella stagione 2018-19 e per gestire le preiscrizioni ai corsi.

Potrà altresì, in accordo con il gestore uscente e l'Amministrazione comunale, effettuare verifiche e sopralluoghi alla struttura propedeutici all'avviamento delle proprie attività.

All'atto della consegna e al termine della concessione deve essere redatto, a cura dell'ufficio tecnico del Comune e in contraddittorio con il Concessionario, verbale di consegna/restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Il verbale di consegna e restituzione, redatto anche con materiale fotografico attestante lo stato dei luoghi, sarà sottoscritto dal Comune e dal Concessionario.

Art. 26. Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune.

Nessun indennizzo sarà altresì dovuto dal Comune al Concessionario qualora l'impianto si renda inagibile per eventi imputabili a causa di forza maggiore o a caso fortuito.

Art. 27. Modifiche del contratto

Sono ammesse le modifiche del contratto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 175 del d.lgs n. 50 /2016 "Codice dei contratti pubblici". Esse devono essere oggetto di apposita appendice contrattuale.

Art. 28. Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte del servizio deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non è considerato subappalto l'affitto, anche a carattere continuativo, di aree/spazi per la gestione di attività sportive da parte di società/associazioni sportive.

Non trova applicazione il comma 7 dell'art 174 del D.lgs n. 50/2016 in materia di pagamento diretto del Comune ai subappaltatori.

Art. 29. Custodia e vigilanza

Il Concessionario prende in carico i beni immobili e mobili del Centro sportivo e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico dello stesso, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale.

Il Concessionario, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile. Il Concessionario ha l'obbligo di vigilare sul Centro sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.

In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Concessionario è tenuto a informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

Art. 30. Pulizia

Il concessionario è tenuto ad effettuare la pulizia del Centro sportivo, nel rispetto delle norme igienico sanitarie. La pulizia comprende tutti gli spazi, interni ed esterni, del Centro sportivo.

Il concessionario è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni delle attrezzature e dei materiali di consumo adeguati per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.

Art. 31. Principio di trasparenza - carta dei servizi per gli utenti

Entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto il Concessionario provvede alla stesura della "carta dei servizi per gli utenti". In essa dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, i nominativi e i recapiti dei responsabili degli impianti, gli strumenti per la rilevazione del grado di soddisfacimento dell'utenza e per la raccolta dei suggerimenti e dei reclami.

La carta dei servizi è soggetta a revisione ogni qualvolta sia necessario.

Art. 32. Controlli e verifiche

Il Comune, attraverso l'ufficio tecnico, svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione del Centro sportivo. In particolare svolge controlli e verifiche specifiche a cadenza periodica almeno annuale:

- sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione del Centro sportivo;
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione del Centro sportivo e delle singole tipologie di servizi;
- in ordine alla tenuta degli arredi e attrezzature;
- in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori del Centro sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto;

Il Comune procederà a verificare, attraverso l'ufficio tecnico, l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria.

Nel caso le verifiche attestassero inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, l'ufficio comunale competente procederà per iscritto a contestare l'addebito al Concessionario con le modalità di cui al successivo art. 36.

Il Concessionario e il Comune possono concordare lo svolgimento di verifiche congiunte, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nel Centro sportivo. Il Comune ha la facoltà di svolgere controlli sul rispetto degli obblighi previsti nel presente capitolato a campione e a propria discrezione.

Art. 33 Obblighi assicurativi

Il Concessionario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

Il Concessionario userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio di gestione del Centro sportivo (comprese tutte le strutture ed infrastrutture in esso contenute e dettagliate nel presente bando) e delle sue attività complementari, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Comune.

Nell'effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili e agli impianti di proprietà del Comune, ai beni degli utenti e del personale comunale e non.

Il Concessionario dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione all'espletamento del servizio a persone presenti, a vario titolo (personale comunale, utenti, visitatori, ecc.), negli ambienti di pertinenza del Centro sportivo.

A tal fine il Concessionario è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni mobili ed immobili comunali e relativi impianti del Centro sportivo, ai dipendenti e collaboratori del Comune e del Concessionario nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati e si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose, persone o animali, compreso il Comune stesso, in dipendenza e conseguenza delle attività esercitate e/o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verifichino durante il periodo di vigenza della concessione, nonché contro i rischi da incendio, scoppio, furto o qualsiasi altro evento relativo ai beni concessi e alle cose ivi contenute.

A tal fine il Concessionario, ha costituito e si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione le seguenti coperture assicurative:

- per danni arrecati a terzi (cose e persone) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, polizza di responsabilità civile verso terzi n. contratta con avente scadenza, per un massimale unico di garanzia per sinistro pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) e comprensiva della copertura per il rischio derivante dalla conduzione dell'immobile per un massimale pari ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00);
- polizza incendio per la copertura assicurativa del rischio locativo contratta con avente scadenza, per un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), comprensiva della garanzia "ricorso terzi" con massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

In particolare la polizza di responsabilità civile dovrà prevedere la copertura dei danni provocati da somministrazione di cibi e/o bevande confezionate dalla ditta ovvero prodotte da terzi e dalla stessa somministrate, inoltre la polizza dovrà prevedere la garanzia di responsabilità da incendio provocato direttamente o indirettamente dalla ditta e/o dalle sue attrezzature.

In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta ed inviata prima della stipulazione del contratto una copia al Comune, con l'indicazione dell'avvenuto pagamento del premio, il Comune dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi.

Tale copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della concessione, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.

Le quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) dovranno essere fornite all'ufficio tecnico.

Resta comunque ferma l'intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali del Centro sportivo, per cui solo alla ditta medesima spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi; Il Comune sarà

quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati;

Art. 34. Cauzione e/o fideiussione definitiva

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, il Concessionario dovrà presentare, a pena di decadenza dell'affidamento e conseguente acquisizione della cauzione provvisoria, una cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", conforme allo schema tipo 1.2 adottato con D.M. del Ministero dello sviluppo economico 19/01/2018 n. 31, pari al 10% dell'importo stimato della concessione per mesi 12 pari a € 100.000,00.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà il Concessionario a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora lo stesso non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso al Concessionario interessato saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l'affidamento della concessione a terzi;

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del corrispettivo.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune.

Art 35. Equilibrio economico e finanziario

Ai sensi dell'art. 3 co.1 lett.fff) del codice dei contratti l'equilibrio economico e finanziario è la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria:

- per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito;
- per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

I contratti di concessione comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.

Ai sensi dell'art 165 co. 2 del codice dei contratti, l'equilibrio economico finanziario come sopra definito rappresenta il presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo di cui sopra.

Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in corso di gestione le Parti possono convenire su una o più di una delle seguenti opzioni, a titolo esemplificativo:

- a) inserimento di un contributo ;
- b) adeguamento del Piano tariffario;
- c) pagamento di importi, una tantum o periodici;
- d) proroga della Concessione con differimento del termine di scadenza originario;.
- g) altri adeguamenti o interventi che non alterino significativamente i contenuti della Concessione e non peggiorino la distribuzione dei rischi in capo al Concedente.

L'accordo è verbalizzato e le Parti procedono ad adeguare il Programma economico finanziario ricalcolandolo il quale così adeguato e ricalcolato, è sottoscritto dalle Parti ognuna delle quali ne trattiene un esemplare.

Art. 36. Regime delle inadempienze e penalità

Qualora dovessero rilevarsi significative inadempienze del Concessionario nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato o nella corrispondenza con il progetto di gestione presentato in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il Comune procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati con pec entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza.

Il Concessionario può presentare osservazioni e controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, entro 20 giorni dalla contestazione, comunicherà al Concessionario l'esito finale della sua valutazione:

- positiva, in quanto gli elementi giustificativi presentati sono stati ritenuti congrui e sufficienti;
- negativa, in assenza di controdeduzioni, oppure qualora gli elementi giustificativi presentati siano stati ritenuti insufficienti a giustificare la mancanza contestata. In questo caso il Comune comunicherà l'ammontare della penale, compresa tra € 300,00 (trecento/00) e € 10.000,00 (diecimila/00), secondo la gravità. A titolo non esaustivo si indicano le inadempienze e le relative penali:

Mancato rispetto del calendario di apertura degli impianti	Da € 300,00 a € 1.000,00
Mancato rispetto della messa a disposizione fruizione libera degli impianti	Da € 300,00 a € 1.000,00
Mancata pulizia degli impianti	Da € 300,00 a € 3.000,00
Mancata manutenzione	Da € 500,00 a € 10.000,00
Mancata attuazione progetto sportivo offerto in sede di gara	Da € 300,00 a € 5.000,00
Ritardo nel pagamento dei canoni concessori e/o dei rimborsi spese di manutenzione straordinaria al Comune	Da € 300,00 a € 1.000,00
Altre inadempienze	Da € 300,00 a € 5.000,00

Il concessionario è sempre e comunque tenuto a attuare gli interventi necessari per risolvere le inadempienze contestate.

La penalità viene comminata mediante nota di addebito che il Concessionario dovrà versare nel termine di 30 giorni, fatta salva la possibilità per il Comune di rivalersi sulla fideiussione.

Art. 37. Risoluzione per inadempimento, revoca, cessazione

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere automaticamente e unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui, dopo l'applicazione di due penalità ai sensi del precedente art. 37, il concessionario incorra in ulteriori violazioni del progetto gestionale offerto in sede di gara o in ulteriori violazioni degli obblighi manutentivi;

- nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il concessionario non adempia agli obblighi di compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria;
- nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il concessionario non proceda alla realizzazione delle opere migliorative previste nell'offerta.

In tutti gli altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione procede alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati.

Il responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario nulla sarà dovuto allo stesso.

Resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

Ove il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, può procedere d'ufficio a sanare le inadempienze contestate, imputando ogni maggior onere sostenuto al Concessionario, anche a valere sulla cauzione e/o fideiussione.

Qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'art. 176 comma 4 del dlgs. N. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

La concessione cessa altresì nelle ipotesi previste dall'art. 176, comma 1 del dlgs 50/2016. "Codice dei contratti pubblici".

Art. 38. Responsabile dell'esecuzione

Il Responsabile del settore tecnico è il responsabile dell'esecuzione del contratto. Egli verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso l'ufficio tecnico sia per l'attività gestionale che per l'attività di manutenzione e sicurezza.

Art. 39. Trattamento dei dati (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del bene di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore tecnico. In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione dei dati.

Il Concessionario aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", indicando il responsabile della tutela dei dati personali. In particolare il personale del Concessionario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Gli operatori del Concessionario sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune nei limiti in cui ciò è necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

Art. 40. Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'attuazione del presente capitolato speciale seguiranno avanti il Foro competente di Bergamo.

Art. 41. Spese contrattuali


Tutte le spese, imposte, tasse e soprattasse comunque inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto sono interamente carico del Concessionario, senza eccezione alcuna.

Art. 42. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Giuseppe Barbera

A circular official stamp is partially visible behind the signature. The signature is written in dark ink and is highly stylized, appearing as a series of loops and curves.